

11. Il regime sanzionatorio

L'art. 15, della Legge n. 68/99 prevede una serie di sanzioni correlate al mancato adempimento dei dettami della norma.

Nel caso di **mancato invio del prospetto informativo** di cui all'art. 9, c. 6, è prevista la sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di calendario di ritardo.

La **mancata assunzione dei disabili** per cause imputabili al datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dall'insorgere dell'obbligo, comporta una sanzione amministrativa per ogni lavoratore disabile per ogni giorno di scoperta di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, c. 3-bis, (30,64 euro) ossia 153,20 euro.

Per la violazione si applica la procedura di diffida ex art. 13, del D.Lgs. n. 124/2004 che prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

Nel caso di mancato rispetto della normativa sui centralinisti telefonici non vedenti i datori di lavoro privati che non comunicano entro 60 giorni alla Provincia l'avvenuta installazione o trasformazione del centralino sono soggetti a una sanzione amministrativa da 131,65 euro a 2.632,86 euro (Decreto direttoriale 31 gennaio 2019).

La sanzione per non aver effettuato le assunzioni dovute: da 25,73 euro a 102,73 euro per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto (Decreto direttoriale 8 gennaio 2016).

Le sanzioni amministrative di cui si è detto vengono disposte dall'Ispettorato territoriale del Lavoro competente e gli introiti delle medesime confluiscono nel Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, della Legge n. 68/99.
Il termine di prescrizione è quinquennale (art. 28, Legge n. 681/81).